



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 14

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025.

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore FANTINO VALTER

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2024 con la quale veniva recepito il piano finanziario 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che il piano finanziario recepito espone un costo complessivo di € 10.239.744,00 per l'anno 2025;

Dato atto che il limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, risulta rispettato;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	10.239.744 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	81.447 -
Entrate da recupero evasione tributaria	€	168.358 -
Entrate da procedure sanzionatorie	€	<u>70.042 =</u>
Totale gettito tari	€	9.919.897

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale viene adottato il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” e data disposizione all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) di stabilire, con propri provvedimenti, le modalità applicative di tali agevolazioni tariffarie;

Considerato che il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 stabilisce che *“L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.”*;

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 con la quale è stata istituita la componente perequativa UR3,a, per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e fissata inizialmente all'importo di 6 euro/utenza all'anno;

Dato atto che il vigente Regolamento per la disciplina della TARI prevede all'art. 13 agevolazioni in termini di riduzione del tributo dovuto in relazione all'indicatore ISEE dei contribuenti;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI stabilite nel regolamento viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e, con decorrenza 2025 in parte finanziata con la nuova componente perequativa UR_{3,a};

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2025 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a superfici ponderate e potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 61,16% a carico delle utenze domestiche;
- 38,84% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che l'Ente si avvale della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che fino all'anno 2019 veniva inclusa nel PEF la spesa inerente il verde pubblico e che, per quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sopra richiamata, tale costo non più ricompreso nel perimetro gestionale, come definito dall'art. 1, comma 1.2, deve essere separatamente evidenziato negli avvisi di pagamento della tassa rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di non introdurre elementi di discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi previsti nei piani finanziari precedentemente approvati, confermare il recupero dei costi relativi all'attività di gestione del verde pubblico, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;

Dato atto che in sede di approvazione delle tariffe TARI 2024 era stata prevista una maggiorazione di euro 0,10 al metro quadrato a titolo di recupero costi relativi al servizio di gestione del verde pubblico e di diserbo delle aree pubbliche comunali, quantificato in circa euro 500.000, che si ritiene di dover confermare per l'anno 2025;

Dato atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità: *"Il tributo è versato in 3*

rate scadenti il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno di competenza e il 31 gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce."

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cuneo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) $UR_{1,a}$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) $UR_{2,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria $UR_{3,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari, per l'anno 2025, ad € 6,00 per utenza per anno da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15 aprile 2025;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico-Finanziario - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, maggiorate dell'importo di euro 0,10 al mq per il recupero dei costi della gestione del verde pubblico;
- 2) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario è assicurata, in via previsionale, con le tariffe di cui al punto precedente per € 9.919.897,00;
- 3) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%;

- 4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative $UR_{1,2025}$, $UR_{2,2025}$, e $UR_{3,2025}$ pari rispettivamente ad € 0,10, € 1,50 ed € 6,00 ad utenza per anno;
- 5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni atipiche sul tributo, di cui all'art. 13 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ed in parte finanziata con la nuova componente perequativa $UR_{3,2025}$;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all'ARERA, ai fini dell'approvazione, da Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2025

		PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43165	0,88921	1,32086
2	Cinematografi e teatri	0,34694	0,70894	1,05587
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48410	0,99251	1,47661
3.1	Aree scoperte	0,55671	0,00000	0,55671
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,66160	1,36318	2,02478
5	Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000
6	Esposizioni, autosaloni	0,41148	0,85477	1,26626
7	Alberghi con ristorante	0,96820	1,99515	2,96335
8	Alberghi senza ristorante	0,81893	1,68524	2,50418
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi	0,90768	1,86551	2,77320
10	Ospedali	1,04081	2,13694	3,17775
11	Uffici, agenzie	1,04484	2,15010	3,19495
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,56478	1,17076	1,73554
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13763	2,33949	3,47712
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45229	2,99374	4,44603
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,66967	1,37939	2,04906
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43616	2,95323	4,38938
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,87944	1,81285	2,69230
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,66160	1,36926	2,03086
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87944	1,81285	2,69230
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,52444	1,07961	1,60405
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66160	1,35812	2,01972
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,49404	9,25060	13,74465
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,91313	8,05757	11,97069
24	Bar, caffè, pasticceria	3,19505	6,57083	9,76587
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,22685	4,59188	6,81873
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,67417	3,44340	5,11758
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,78497	11,90203	17,68700
28	Ipermercati di generi misti	2,21071	4,54732	6,75803
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,58326	11,50097	17,08423
30	Discoteche, night club	1,54105	3,17603	4,71708

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2025

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	0,69455	79,80649	80,50104
2	0,81610	122,36995	123,18605
3	0,91160	138,33125	139,24285
4	0,98974	170,25384	171,24358
5	1,06787	218,13774	219,20561
6 o più	1,12865	255,38077	256,50941

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.